



Camera di Commercio  
Cuneo

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA  
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA  
- CUNEO -**

**REGOLAMENTO DI EROGAZIONE CONTRIBUTI**

***Art.1 - Principi generali***

1. La Camera di commercio, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e nell'ambito delle funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese per lo sviluppo delle economie locali, può erogare contributi a soggetti pubblici e privati ispirandosi a principi di trasparenza, imparzialità, efficacia e sussidiarietà.

2. Gli interventi camerale sono disposti nel rispetto delle normative vigenti in materia di aiuti di stato in coerenza con i programmi pluriennali e annuali della Camera con particolare riguardo ai seguenti principi:

a) individuazione preventiva dei campi di intervento che l'Ente ritiene prioritari, con particolare attenzione alle iniziative impostate di concerto con il sistema camerale, con gli enti pubblici e con gli organismi di rappresentanza delle imprese, dei professionisti e dei consumatori, escludendo le iniziative che abbiano interesse interno;

b) significatività degli interventi: al fine di evitare dispersione di risorse, i fondi camerale sono assegnati al sostegno di progetti promozionali significativi per l'economia del territorio e il sistema delle imprese il cui budget sia di norma superiore a euro 10.000,00;

c) partecipazione finanziaria all'iniziativa da parte del soggetto proponente e/o dei destinatari finali, per almeno il 50% della spesa prevista, anche con il concorso di altri cofinanziatori;

d) individuazione di un calendario per la presentazione delle richieste di contributo, al fine di consentire una più adeguata comparazione delle iniziative proposte e di programmare efficacemente gli interventi promozionali.

3. Il Consiglio Camerale, in relazione ai programmi dell'Ente, determina annualmente, in sede di formulazione del

bilancio di previsione, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di tipo contributivo nell'ambito degli stanziamenti per la promozione dell'economia.

4. Iniziative non previste in sede di programma annuale o pervenute al di fuori del calendario di cui al punto d) del comma 2, ritenute di particolare interesse e/o di significativa rilevanza, potranno essere deliberate dalla Giunta camerale durante l'esercizio, nell'ambito delle risorse non ancora destinate o utilizzando stanziamenti relativi a iniziative che non verranno realizzate.

5. Per finalità promozionali e di marketing territoriale i contributi camerale sono destinati di norma a contribuire alle spese per l'organizzazione e/o la partecipazione a fiere, mostre o rassegne di rilevanza nazionale o internazionale. Per l'organizzazione di ciascuna manifestazione può essere erogato un solo contributo.

### ***Art. 2 - Soggetti richiedenti***

1. Le richieste di contributo potranno essere inoltrate dai seguenti soggetti:

a) soggetti portatori di interessi generali per il sistema socio-economico locale, quali in via esemplificativa: Associazioni imprenditoriali e di categoria, Cooperative di garanzia fidi, Ordini e Collegi professionali, Associazioni di consumatori;

b) organizzatori di iniziative di interesse generale per l'economia o di manifestazioni promozionali di cui al comma 5 dell'articolo 1;

c) enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico che organizzano iniziative di interesse generale;

d) organismi del sistema camerale.

2. La concessione di contributi a favore delle imprese avviene nell'ambito di iniziative regolamentate con appositi bandi.

### ***Art. 3 - Modalità di presentazione delle richieste di contributo***

1. La presentazione delle richieste di contributo da parte dei soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 2, avviene:

a) prima dell'attuazione o comunque della conclusione dell'iniziativa, secondo il seguente calendario: entro il 31 gennaio per iniziative da realizzarsi nel 1° semestre dell'esercizio in corso o per la progettazione annuale ed entro il 30 giugno per iniziative da realizzarsi nel 2° semestre dell'esercizio in corso.

b) anche in corso d'anno, purché prima della realizzazione delle attività, nel caso di progetti già approvati dal Consiglio camerale in sede di redazione del bilancio preventivo.

2. Al di fuori delle modalità indicate nel comma 1, potranno essere sottoposte all'attenzione della Giunta camerale solo iniziative ritenute di particolare interesse e/o di significativa rilevanza.

#### **Art. 4 - Documentazione per le richieste di contributo**

1. La richiesta di contributo è redatta utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet camerale.

2. La richiesta, debitamente sottoscritta, contiene:

a) generalità, residenza, codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente;

b) esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo, evidenziandone le ricadute sul sistema socio-economico locale;

c) budget dell'iniziativa redatto in forma analitica, con evidenza dei costi esterni previsti e dei ricavi presunti, specificando i contributi richiesti ad altri enti pubblici e i proventi attesi;

d) il periodo di svolgimento dell'iniziativa e il termine di realizzazione;

e) la misura del contributo richiesto all'ente camerale, che non può superare il 50% dei costi del progetto;

f) l'elenco di eventuali progetti realizzati in precedenza e riguardanti la stessa tematica e/o i medesimi ambiti di attività;

g) tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, in sede di istruttoria.

3. Nel caso di progetti congiunti la domanda deve assicurare adeguata evidenza al budget complessivo del progetto e al budget di ciascun soggetto, con l'indicazione delle attività di competenza e del ruolo di ciascuno.

#### **Art. 5 - Inammissibilità richieste di contributo**

1. Non sono ammesse al contributo camerale le domande:

a) presentate da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale, qualora dovuto;

b) destinate a generare un utile per il soggetto proponente, laddove i ricavi sono sufficienti a garantire la copertura dei costi per la specifica iniziativa;

c) incomplete o irregolari o delle quali sia accertata la non veridicità;

d) che comportano il finanziamento di attività interne di gestione dei soggetti proponenti;

e) riferite ad iniziative riservate ad iscritti, appartenenti o affiliati all'organizzazione del soggetto proponente.

2. Sono escluse le domande relative all'organizzazione e/o alla partecipazione a fiere, mostre o rassegne che non siano di rilevanza nazionale o internazionale, sia che la richiesta venga formulata dalle associazioni di categoria partecipanti, sia che pervenga dagli organizzatori.

#### **Art. 6 - Istruttoria sulla domanda**

Il responsabile dell'ufficio competente provvede all'istruttoria della domanda, rivolta ad accertare la completezza dei dati in essa contenuti e ad acquisire elementi di valutazione di merito. Ove sia necessario provvede alla richiesta, anche tramite telefono o e-mail, di elementi informativi e di documentazione integrativa.

#### **Art. 7 - Adozione del provvedimento per la concessione del contributo**

1. Il provvedimento di concessione del contributo adottato prima dell'attuazione o comunque della conclusione dell'iniziativa, indica l'importo del contributo, il soggetto beneficiario e la percentuale massima del contributo, calcolata in rapporto alle spese preventivate nel progetto, fermo restando che il contributo camerale non può generare utili per il soggetto proponente.

Le ulteriori condizioni cui è subordinata l'erogazione possono riguardare a titolo esemplificativo la nomina di rappresentanti camerale in seno a comitati organizzatori, gli incontri operativi periodici con il dirigente camerale responsabile del budget per concordare l'avanzamento del progetto e assicurare il coinvolgimento dei corrispondenti uffici nelle specifiche attività di pertinenza, la richiesta di assicurare adeguata visibilità, nel materiale promozionale realizzato e nelle altre forme di comunicazione utilizzate, al patrocinio concesso e al finanziamento camerale approvato.

2. Il provvedimento di concessione del contributo può prevedere in alternativa all'erogazione di contributi diretti anche le assunzioni dirette di spese, inerenti l'iniziativa.

3. La Giunta camerale delibera la concessione di contributi sulla base delle domande presentate secondo il calendario di cui all'art. 3 comma 1, con riferimento alle iniziative previste nel semestre di competenza, ancorché già realizzate.

#### **Art. 8 - Comunicazione del provvedimento**

1. Il Presidente o in alternativa il Segretario Generale o il Dirigente competente danno comunicazione scritta al soggetto proponente dell'esito del provvedimento di concessione del contributo.

2. In caso di accoglimento della richiesta, nella comunicazione sono precisati gli elementi di cui al precedente articolo, con l'indicazione delle modalità di coinvolgimento dell'Ente camerale, della documentazione da trasmettere, ad iniziativa realizzata e conclusa.

3. In caso di non accoglimento della richiesta, nella comunicazione sono precisate le motivazioni che hanno determinato il rifiuto.

### **Art. 9 - Termini del procedimento**

1. La documentazione per la rendicontazione deve essere presentata a pena di decadenza entro 180 giorni dal termine per la conclusione dell'iniziativa, indicato nella domanda di contributo.

2. L'ente camerale provvede al controllo della documentazione pervenuta quale rendiconto dell'iniziativa e alla liquidazione del contributo entro il termine di 120 giorni.

### **Art. 10 - Spese ammissibili**

1. Ai fini della concessione del contributo camerale sono considerate ammissibili:

a) le spese esterne, documentate attraverso fatture, note quietanzate o ricevute di pagamento intestate al soggetto proponente e beneficiario del contributo, riferite a prestazioni di servizio o acquisto di beni e direttamente imputabili all'iniziativa;

b) le spese di personale qualificato e specificamente dedicato alla promo-commercializzazione dei progetti, nella misura massima del 25% del costo totale del progetto;

c) le spese di ospitalità e di rappresentanza (per rinfreschi o coffee-break offerti in occasione di incontri pubblici inerenti l'iniziativa), fino al 10% del costo totale del progetto e comunque con un massimo di € 2.000,00.

2. I documenti di spesa emessi da soggetti controllati o collegati al soggetto proponente e specificamente riferiti al progetto sono ammessi entro il limite del 25% del costo totale del progetto.

### **Art. 11 - Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili le spese:

- non direttamente riconducibili al progetto/iniziativa finanziata;

- interne di gestione;

- per il finanziamento di studi, osservatori e analisi periodiche, ad eccezione di quelli ritenuti indispensabili per la programmazione di nuove attività.

### **Art. 12 - Documentazione per la rendicontazione**

1. A conclusione dell'iniziativa, il soggetto realizzatore deve trasmettere all'ente camerale la seguente documentazione, necessaria per la liquidazione del contributo:

a) una relazione dettagliata dell'iniziativa realizzata, nella quale sono indicati i risultati positivi per il territorio, in termini socio economici;

b) il bilancio dell'iniziativa, con relativi costi sostenuti e ricavi realizzati o comunque accertati, comprensivi dei contributi ricevuti e/o deliberati da altri Enti;

c) i documenti di spesa in originale o in copia conforme all'originale debitamente quietanzati dal percettore o dai quali risulti comunque avvenuto il relativo pagamento;

d) la documentazione idonea a stabilire la corretta applicazione delle ritenute dovute in base alle norme vigenti.

2. Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, l'ufficio provvede a darne comunicazione all'interessato. In tal caso si intendono sospesi i termini di cui all'articolo 9.

3. L'ente camerale esegue controlli a campione per verificare la veridicità dei dati oggetto di dichiarazione sostitutiva, in coerenza con le disposizioni di legge e regolamentari in materia.

### **Art. 13 - Riduzione del contributo**

1. Il contributo è proporzionalmente ridotto:

a) quando le spese rendicontate ammissibili risultano inferiori alle spese previste; in tal caso l'importo erogato è determinato applicando la percentuale stabilita nel provvedimento di concessione del contributo alle spese rendicontate ammissibili;

b) quando i ricavi realizzati riferibili al progetto, comprensivi dei contributi ricevuti e/o deliberati da altri enti e incluso il contributo camerale, sono superiori alla spesa rendicontata; in tal caso il contributo camerale è pari all'importo necessario per il raggiungimento del pareggio del bilancio dell'iniziativa;

c) quando per cause di forza maggiore non è stata realizzata l'iniziativa; in tal caso il contributo camerale è limitato alla partecipazione alle spese vive già sostenute nella fase iniziale di realizzazione.

### **Art. 14 - Revoca del contributo**

1. Il contributo non è erogato:

a) per mancata realizzazione dell'iniziativa, salvo il caso previsto dall'art. 13 punto c;

b) quando il progetto realizzato si discosta in modo significativo dal progetto presentato;

c) per rinuncia da parte del beneficiario;

d) per mancata rendicontazione nel termine stabilito dall'art. 9, comma 1;

e) quando venga accertata dal responsabile del procedimento in sede di istruttoria la non veridicità dei dati forniti nella rendicontazione.

### **Art. 15 - Bandi camerali**

1. L'erogazione di contributi camerali a favore di singole imprese, come previsto dall'art. 2 comma 2, è regolamentata

da specifici bandi, ad eccezione degli interventi, che rivestano un interesse generale per l'economia.

2. L'approvazione dei bandi è disposta con deliberazione della Giunta camerale o con determinazione dirigenziale sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta camerale.

3. Ciascun bando individua i criteri di ammissibilità delle domande da parte delle imprese e stabilisce:

a) l'iniziativa per la quale è prevista l'erogazione del contributo camerale;

b) l'importo totale delle risorse camerale destinate all'iniziativa;

c) i criteri di ammissibilità delle spese;

d) il periodo temporale di ammissibilità delle spese;

e) i termini di presentazione delle domande;

f) il contributo massimo erogabile per impresa;

g) la percentuale di contributo riconosciuta sulle spese sostenute;

h) le modalità da seguire nel caso di richieste superiori allo stanziamento destinato al bando, al fine di non determinare a carico dell'Ente camerale debiti fuori bilancio.

4. L'ente camerale privilegia la gestione informatizzata dei bandi, mettendo a disposizione delle Associazioni di categoria e delle imprese le procedure per la trasmissione on line delle domande di contributo.

5. I bandi sono tempestivamente pubblicati sul sito internet camerale unitamente alla documentazione per la presentazione delle domande, alle risposte ai quesiti e alla situazione aggiornata delle risorse disponibili.

#### ***Art. 16 - Consorzi e cooperative di garanzia fidi***

1. Ai Consorzi e alle Cooperative di garanzia fidi si applicano le disposizioni del presente regolamento, con le precisazioni di cui al presente articolo.

2. La Camera di commercio svolge attività a sostegno del credito delle imprese che abbiano sede legale in provincia di Cuneo o che intendano investire in provincia di Cuneo al fine di agevolarne gli investimenti, avvalendosi dei Consorzi e delle Cooperative di garanzia fidi.

3. L'azione a sostegno del credito a favore delle imprese per il tramite dei Confidi può realizzarsi attraverso:

a) approvazione di specifici bandi per l'erogazione di contributi alle imprese beneficiarie di finanziamenti a medio e lungo termine, garantiti dai consorzi e dalle cooperative di garanzia, a fronte di interventi ritenuti prioritari dall'ente camerale per il sistema delle imprese;

b) attività di riassicurazione, sulla base di uno specifico regolamento e previa stipula di apposite convenzioni.

4. Nei bandi di cui al punto a del comma precedente sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi alle imprese e le eventuali priorità per agevolare alcune tipologie di interventi e/o di imprese.

**Art. 17 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della pubblicazione.

Fermo restando le attività in corso o da completare, dalla medesima data cessa di avere efficacia il regolamento dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 5/C del 27/04/2015.